

Decreto n. 294 del 07/05/2026

OGGETTO: Proroga di rapporto convenzionale con il Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli”, per l’attivazione e lo svolgimento di tirocini curricolari a favore dei propri studenti iscritti ai percorsi abilitanti e regolamentati.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Corrado Scolari

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr. Jean Pierre Ramponi

del Direttore Amministrativo: Avv. Gabriele Ceresetti

del Direttore Socio-Sanitario: Dott. Luca Maffei

L'anno 2026, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XII/1623 del 21.12.2023, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che è prassi comune la frequenza di reparti ospedalieri e di Servizi diversi da parte di studenti per ragioni di apprendimento, tirocinio, formazione e simili;

VISTI:

- la normativa vigente in materia di tirocini, in particolare quanto previsto, in data 25 maggio 2017 a livello nazionale, dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato - Regioni;

- la normativa vigente, in particolare la L n.196/1997, i regolamenti attuativi e l'art.27 della LR n.95/1980, nonché l'art.11 DL n.138/2011, convertito in L n.148/2011 e la DGR n.X/7763/2018;

RAMMENTATO che l'Azienda, da ultimo con decreto n.147/24, approvava precipuo rapporto convenzionale con il Centro Formativo Provinciale "Giuseppe Zanardelli" a valere sul periodo 6.3.2024-28.2.2026 per effettuare presso il Presidio ospedaliero le attività relative ai tirocinio curricolare per i percorsi abilitanti;

CONSIDERATO che, in virtù della naturale scadenza della predetta convenzione, con nota registrata al prot.ASST il 5.5.2026 al n.14653/26 il Centro Formativo Provinciale "Giuseppe Zanardelli" formalizzava la richiesta a quest'ASST circa la possibilità di rinnovo della suddetta convenzione tramite la sottoscrizione di apposito testo convenzionale;

PRESO ATTO che le parti, con successivi scambi di corrispondenza conservata agli atti, condividevano il testo convenzionale;

DATO ATTO che:

- il tirocinio non configura alcun rapporto di lavoro, di consulenza, di prestazione d'opera nemmeno a carattere temporaneo e/o precario;

- l'attività non comporta oneri per l'Azienda;

- l'attivazione di tirocini, anche nella prospettiva di favorire un sempre maggiore avvicinamento dei giovani e dei professionisti al mondo sanitario, è comunque condizionata alla compatibilità con i prioritari obiettivi di erogazione delle prestazioni;

RICHIAMATO il decreto n.609/2024 concernente la disciplina delle autorizzazioni e dello svolgimento di tirocini, stage e frequenze volontarie;

RITENUTO, per quanto in premessa, di stipulare, a decorrere dalla sottoscrizione e fino al 12.4.2028, il rapporto convenzionale con il Centro Formativo Provinciale "Giuseppe Zanardelli" per l'attivazione e lo svolgimento di tirocini curricolari a favore dei propri studenti iscritti ai percorsi abilitanti e regolamentati, da svolgersi presso le strutture dell'ASST;

PRECISATO che eventuali oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni di cui al DPR 26.10.1972 n.642, all.A, tariffa parte I, art.2, troveranno copertura mediante ricorso alle risorse oggetto di precipuo impegno di spesa assunto con decreto n.819/2025 in materia d'imposta di bollo derivante dalla stipula di atti diversamente qualificati per l'anno 2026;

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Dirigente Responsabile Incaricato della SC "Affari Generali e Legali";

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

D E C R E T A

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di stipulare, a decorrere dalla sottoscrizione e fino al 12.4.2028, il rapporto convenzionale con il Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli” per l’attivazione e lo svolgimento di tirocini curriculari a favore dei propri studenti iscritti ai percorsi abilitanti e regolamentati, sottoscrivendo lo schema di testo che, composto da n.3 pagine, è allegato al presente provvedimento, a costituirne parte integrante e sostanziale;

2 - di dare atto che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari a carico dell'Azienda;

3 - di incaricare per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la struttura proponente del presente atto;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell’art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all’Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell’art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell’art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Corrado Scolari)

OGGETTO: PROROGA DI RAPPORTO CONVENZIONALE CON IL CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE "GIUSEPPE ZANARDELLI", PER L'ATTIVAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICOLARI A FAVORE DEI PROPRI STUDENTI ISCRITTI AI PERCORSI ABILITANTI E REGOLAMENTATI.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 05/05/2026

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BETTONI ANDREA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 06/05/2026

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
CERESSETTI GABRIELE**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE PER PERCORSI ABILITANTI E REGOLAMENTATI

Rif. int.: 18597-3/01
del 13/04/2026

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE - CENTRO FORMATIVO
PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI - C.F. e
P.IVA 02481950984 - AUT. N° 172004 DEL
29/11/2018'.

TRA

il Centro Formativo Provinciale "Giuseppe Zanardelli" – via Fausto Gamba, 10-12 Brescia - codice fiscale 02481950984, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Direttore Generale Dott. Federico Fontana CF FNTFRC65C11B157A,

E

l'Azienda **ASST DELLA VALCAMONICA Azienda Socio Sanitaria Territoriale**

nella persona del titolare o legale rappresentante
Sig. **SCOLARI CORRADO MARIO**

nato a **CEVO**
il **03/02/1966**

Con sede legale in BRENO - VIA NISSOLINA 2 25043

Telefono: 03643693629 - 0364369279

Codice fiscale: 03775830981
Partita IVA: 03775830981

Con n° **1.200,00** dipendenti a tempo indeterminato

d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal suo titolare Sig./Sig.ra
SCOLARI CORRADO MARIO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

ASST DELLA VALCAMONICA Azienda Socio Sanitaria Territoriale, su proposta del Centro Formativo Provinciale "G. Zanardelli", si impegna ad accogliere presso la sede dell'ente ospitante, soggetti di seguito denominati "tirocinanti", per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra percorso formativo e lavoro per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.

Art. 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.

Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

Art. 3

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di puntuali report. Inoltre predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze.

Il tutor aziendale, svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.

Art. 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Le parti concordano che il tirocinante:

durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;

deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";

deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale.

Le parti concordano altresì che al termine del tirocinio il promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte nonché una valutazione sull'esito del tirocinio.

Art. 5

GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Ogni tirocinante è assicurato:

presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore.

presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

Art. 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa:

della "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011.

Formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore;

Formazione specifica: erogazione a carico del soggetto promotore;

"Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41D.Lgs. 81/08 a carico del soggetto promotore;

"Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 a carico del soggetto ospitante.

Verifica dell'adeguatezza e l'eventuale integrazione DPI specifici, se necessario, risulta a carico dell'azienda ospitante

Art. 7

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

X *Convenzione quadro* - La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al 12/04/2028 e comunque non oltre 24 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa.

Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
- qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i in forma scritta ed avrà effetto immediato.

Art. 8

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs 101/2018, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, della presente convenzione e dell'allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore ed il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.d.s. 17 maggio 2013 - n. 4130 - Determinazioni in merito all'attivazione di tirocini curriculari nell'ambito della formazione regolamentata e abilitante

Data: 13/04/2026

Letto, approvato e sottoscritto

PER ASST DELLA VALCAMONICA Azienda Socio Sanitaria Territoriale
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(SCOLARI CORRADO MARIO)

PER IL CFP ZANARDELLI
(Dott. Federico Fontana)

"Documento cartaceo con firma autografa o documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate."